



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 66 – 28 NOVEMBRE 2025

Riunione del 19/11/2025

31.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **FRASCATI VOLLEY CLUB SSD S.r.l.**, in persona del Presidente pro-tempore, Sig. Musetti Massimiliano
- **MUSETTI MASSIMILIANO** nella sua qualità di presidente p.t. della Frascati Volley Club SSD S.r.l.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Con atto di deferimento del 29 luglio 2025, la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti dei tesserati:

A) Frascati Volley Club SSD S.r.l. (cod. 12.060.0012) in persona del suo presidente pro tempore signor Musetti Massimiliano per la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 2 e 61 R.A.T., 1, 74 e 76 Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-25 con la Nuova Normativa 2024-25 nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver il sodalizio Frascati Volley Club SSD S.r.l., dopo aver tesserato le atlete D. S. e D. S. V. per la stagione sportiva 2024/25, provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente al versamento della somma dovuta di € 560,00 (cinquecentosessanta/00) in favore del sodalizio l'A.S.D. Libero Sport a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso esercitato dalle anzidette atlete D. S. e D. S. V. dal vincolo tesserativo dal sodalizio A.S.D. Libero Sport nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente, come da atto delle conclusioni del 15 luglio 2025 ritualmente notificato;

B) il Sig. Musetti Massimiliano, n.q. di Presidente pro-tempore della società Frascati Volley Club SSD S.r.l. (cod. 12.060.0012) per la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 18 e 61 R.A.T., 1, 74 e 75 n. 2 Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-25 con la Nuova Normativa 2024-25, nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di



Comportamento Sportivo CONI per non aver il sodalizio Frascati Volley Club SSD S.r.l., dopo il tesseramento delle atlete D. S. e D. S. V. per la stagione sportiva 2024/25, provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente al versamento della somma dovuta di € 560,00 (cinquecentosessanta/00) in favore del sodalizio A.S.D. Libero Sport a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso esercitato dalle anzidette atlete D. S. e D. S. V. dal vincolo tesserativo dal sodalizio A.S.D. Libero Sport nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente, come da atto delle conclusioni del 15 luglio 2025 ritualmente notificato.

Il Collegio

OSSERVA

La Procura Federale in data 20 giugno 2025 riceveva due segnalazioni via PEC da parte della ASD Libero Sport con le quali si comunicava il mancato pagamento del premio di compensazione dovuto per il tesseramento delle atlete *D. S. e D. S. V.* da parte del sodalizio Frascati Volley Club SSD S.r.l.

L'Ufficio Tesseramento con comunicazione del 7 luglio 2025, all'uopo sollecitato dalla Procura per la doverosa integrazione istruttoria, confermava che entrambe le atlete sopra nominate provenienti dal sodalizio esponente, erano state tesserate dalla Frascati Volley Club e che i premi di compensazione ammontavano ad € 350,00 per la Dicorato e ad € 210,00 per la Di Salvo (per un totale complessivo di € 560,00)

Il presidente della Frascati Volley Club, sig. Massimiliano Musetti, dopo aver ricevuto l'atto di conclusione delle indagini, inviava alla Procura Federale una breve memoria difensiva, nella quale precisava che le atlete in realtà erano state chieste soltanto in prestito alla Libero Sport, ma che questa aveva invece dato il nullaosta definitivo.

Ammetteva, l'errore compiuto nel procedere comunque al tesseramento delle atlete, ma dichiarava di non aver mai ricevuto il codice IBAN da parte della esponente per provvedere al pagamento dovuto che era pronto ad eseguire.

La Procura Federale non ritenendo che tali difese potessero costituire un esimente della responsabilità degli imputati, inviava l'atto di deferimento, sopra richiamato a questo Tribunale, il quale convocava gli incolpati per l'udienza del 19 novembre 2025 da svolgersi in modalità telematica.

A tale udienza si collegava, per la Procura Federale l'avv. Marco Altobelli, il quale illustrava il deferimento e, ritenuta provata la responsabilità disciplinare degli incolpati, chiedeva che venisse loro irrogata adeguata sanzione.



Si collegava anche il sig. Massimiliano Musetti, per gli incolpati, il quale ribadiva quanto già esposto in sede di audizione davanti alla procura Federale e dichiarava di essere pronto ad effettuare immediatamente il versamento dei premi di compensazione.

Il collegio si ritirava in camera di consiglio per decidere

Motivi della decisione

Dall'esame della documentazione in atti e delle dichiarazioni del presidente del sodalizio incolpato risulta accertato che non siano stati pagati premi di compensazione per il tesseramento delle atlete *D. S. e D. S. V.*; nessuna delle affermazioni rese dal sig. Massimiliano Musetti sono idonee ad escludere o anche solo ad attenuare la responsabilità disciplinare dei prevenuti, tanto più che non risulta neanche provato che il Frascati Volley Club abbia mai richiesto al sodalizio Libero Sport le credenziali per procedere al pagamento dei premi di compensazione .

Considerata, pertanto, effettiva la violazione delle norme indicate nell'atto di deferimento sopra richiamato, il Tribunale infligge agli incolpati la sanzione nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dispone la sospensione di mesi tre da ogni attività federale a carico del sig. Massimiliano Musetti nella sua qualità di presidente del sodalizio Frascati Volley Club SSD S.r.l. e la multa nei confronti di quest'ultimo di € 300,00

Roma, 24 Novembre 2025

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 28 Novembre 2025